



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)

dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)

**dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
(MUSUMECI)**

**dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
(FITTO)**

**dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(LOLLOBRIGIDA)**

e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)

**di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
e con il Ministro della salute (SCHILLACI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2023

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative all'articolo 6 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15 maggio 2023.

Per l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative agli articoli da 1 a 5, trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 maggio 2023, si veda l'AS 660 - Supplemento.

*Provvedimento: Decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto della siccità e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche - **Articolo 6** "Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo"*

Amministrazione competente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo introduce, tramite decretazione d'urgenza, specifiche misure preordinate a implementare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e a ridurre dispersioni di risorse idriche. Si prevedono, peraltro: un regime semplificato per le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture idriche che rinvia al modello PNRR; l'aumento dei volumi utili degli invasi; la possibilità di realizzare liberamente vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo entro un volume massimo stabilito; il riutilizzo delle acque reflue depurate per impiego irriguo; l'introduzione di notevoli semplificazioni nella realizzazione degli impianti di desalinizzazione.

L'intervento normativo si è reso necessario al fine di arginare le conseguenze che, le attuali dinamiche ambientale, potrebbero arrecare al mondo agricolo.

La disposizione in questione interviene sull'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", aggiungendo dopo la lettera e-*quinquies*) la lettera e-*sexies*).

In particolare, la norma agisce andando ad ampliare l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rientrano nel regime dell'attività edilizia libera.

La ratio sottesa alla norma in questione è quella di liberalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare delle procedure edilizie, al fine di fronteggiare la grave crisi idrica che sta investendo il Paese. Si ritiene che, trattandosi di piccoli invasi con un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno, le attività sottese alla loro realizzazione non comportino una trasformazione significativa del territorio e per tale ragione possano esser eseguite liberamente.

L'intervento è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo, modifica l'articolo 6 sull'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", aggiungendo dopo la lettera e-*quinquies*) la lettera e-*sexies*), in tema di edilizia libera.

Edilizia libera indica l'insieme dei lavori che si possono fare senza chiedere determinate autorizzazioni al Comune o senza bisogno di depositare documenti e comunicazioni di inizio attività, per cui non è necessario né il permesso di costruire, né la Cil, la Cila o la Scia.

I casi in cui, attualmente, si può ricorrere alla disciplina di cui all'articolo 6 del citato DPR è la seguente:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d)) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e)) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell' allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell' articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all' articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo aggiunge alla gamma delle opzioni previste dall'attuale normativa, l'ulteriore circostanza di cui a *e-sexies*) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-regioni, riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione

Il provvedimento proposto non incide su aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

La peculiarità della materia non fa derivare procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non sono state introdotte nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il presente provvedimento non apporta alcun intervento di novella a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti provvedimenti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o documenti statistici.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*Provvedimento: Decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto della siccità e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche – **Articolo 6** “Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo”*

Amministrazione competente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo MASAF

* * *

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo introduce, tramite decretazione d'urgenza, specifiche misure preordinate a implementare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e a ridurre dispersioni di risorse idriche. Si prevedono, peraltro: un regime semplificato per le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture idriche che rinvia al modello PNRR; l'aumento dei volumi utili degli invasi; la possibilità di realizzare liberamente vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo entro un volume massimo stabilito; il riutilizzo delle acque reflue depurate per impiego irriguo; l'introduzione di notevoli semplificazioni nella realizzazione degli impianti di desalinizzazione.

Dette misure troveranno immediata attuazione pure in virtù del sistema di governance delineato, che prevede: l'istituzione della cabina di regia, col compito di effettuare entro 30 giorni una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte, nel breve termine, alla crisi idrica e, tra queste, quelle suscettibili di essere poste in essere da parte del Commissario straordinario nazionale. In ipotesi di ritardi ovvero di ulteriori criticità nell'esecuzione di singoli interventi infrastrutturali del settore idrico, la Cabina di regia attiva procedure preordinate a superare i ritardi o le criticità emerse, e può pure nominare singoli Commissari ad acta; la nomina di un Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il Commissario realizzerà, in via d'urgenza, gli interventi indicati dalla Cabina di regia e svolgerà anche altre funzioni, tra cui la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la verifica e il coordinamento dell'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi, la verifica e il monitoraggio dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi finalizzati alle operazioni di sghiaimento e sfangamento, l'individuazione delle dighe per le quali risulta necessario e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi, la ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito delle risorse del “Fondo per il miglioramento della sicurezza e la gestione degli invasi”. Il Commissario, in ipotesi di perdurante inerzia nella realizzazione degli interventi e delle misure elencate da parte dei soggetti responsabili, potrà essere indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri

e sentito il soggetto inadempiente, per adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari o di eseguire i progetti e gli interventi.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articolo 6: include le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato nell'attività edilizia.

L'intervento normativo si è reso necessario al fine di arginare le conseguenze che, l'attuale difficoltà ambientale, potrebbe arrecare al mondo agricolo.

La disposizione in questione interviene sull'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", aggiungendo dopo la lettera e-*quinquies*) la lettera e-*sexies*).

In particolare, la norma agisce andando ad **ampliare l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo**, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rientrano nel regime dell'attività edilizia libera.

La ratio sottesa alla norma in questione è quella di liberalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare delle procedure edilizie, al fine di fronteggiare la grave crisi idrica che sta investendo il Paese. Si ritiene che, trattandosi di piccoli invasi con un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno, le attività sottese alla loro realizzazione non comportino una trasformazione significativa del territorio e per tale ragione possano esser eseguite liberamente.

Con riferimento alle possibili conseguenze in termini di minor gettito determinate dalla disposizione prevista all'articolo 6 si rappresenta che, pur essendo i dati puntuali in possesso del MIT il quale potrà indicare stime più precise, si ritiene che stante il limitatissimo ricorso che fino ad oggi si è fatto da parte degli imprenditori agricoli dell'utilizzo di vasche di raccolta di acque meteoriche, l'eventuale minor gettito conseguente all'inserimento di tale fattispecie tra quelle di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380 (edilizia libera) deve ritenersi assolutamente minimale in quanto verosimilmente attestato nell'ordine di un importo che si ritiene compreso tra i 10.000 e i 20.000 euro.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo introduce una nuova disposizione e amplia la gamma di interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, al fine di contenere le conseguenze derivanti dall'attuale contesto ambientale, versante in condizioni di scarsità idrica.

Obiettivo principale è quindi quello di consentire agli imprenditori agricoli di utilizzare le acque meteoriche, ricorrendo ad una procedura più rapida: per tale ragione obiettivo è la liberalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare delle procedure edilizie, al fine di fronteggiare la grave crisi idrica che sta investendo il Paese.

I risultati raggiunti in agricoltura consentono inoltre alle imprese di divenire maggiormente sostenibili e di conseguenza contribuire in modo efficiente al contrasto della scarsità idrica.

2.2 Indicatori

L'indicatore che consentirà di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà l'effettiva possibilità concessa alle imprese agricole di poter usufruire della liberalizzazione introdotta dalla norma.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento normativo ha positivi effetti tanto sul piano economico, quanto sul piano sociale e ambientale.

Infatti, la liberalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa, che si attua concedendo la possibilità di interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo includendo anche l'ipotesi di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rende innanzitutto maggiormente sostenibile l'attività delle imprese agricole.

Ciò comporta ovviamente anche un vantaggio economico, consentendo di attivare più facilmente l'attività di recupero.

Va considerato che il settore dell'agricoltura è quello maggiormente esposto ed a rischio in un contesto di elevata scarsità idrica: le conseguenze, senza un sistema che possa arginare il fenomeno, potrebbero essere disastrose. Ecco perché è fondamentale porre gli agricoltori nelle condizioni di poter limitare il consumo di acqua (che per ovvie ragioni necessità in ingenti quantità nella fase di irrigazione dei campi). In tale prospettiva, l'intervento normativo de quo, consente proprio di velocizzare la procedura di recupero, poiché sono ammortizzati i tempi che, con la vecchia normativa, sarebbero necessari per avere l'autorizzazione a poter procedere al recupero delle acque meteoriche.

3.2 Impatti specifici

L'intervento normativo non comporta degli oneri informativi né produce effetti sulle regole relative alla concorrenza. È inoltre rispettato il livello minimo di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

La disposizione normativa diventa operativa nel momento stesso dell'entrata in vigore del DL e non necessità di ulteriori attività.

Responsabile per l'attuazione è il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

4.2 Monitoraggio

Responsabile per il monitoraggio è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

€ 1,00